

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.800 dei Relatori</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 1.700 e 1.701 dei Relatori</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
AVVERTENZA	32
ERRATA CORRIGE	33

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura » (A.C. 3119), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2, – introdotto dal Senato – che recava modifiche al codice penale e il codice di procedura penale (con particolare riferimento al delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale) è stato soppresso dalla Commissione di merito.

L'articolo 3, nel testo trasmesso dal Senato, introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni:

per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;

per la trasmissione di energia geotermica.

A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.

L'intervento legislativo si rende necessario in quanto la dottrina maggioritaria, come la giurisprudenza, ha rimarcato la tipicità e il numero chiuso delle servitù coattive (v. Cassazione, Sez. II, sentenze n. 820 e 11130 del 1992) riconducibili alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro «necessarietà» per raggiungere un fine meritevole di tutela. È, in particolare, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità la costituzione di una servitù coattiva per il passaggio di tubazioni di gas.

Fa presente che l'articolo 3 intende, pertanto, modificare la situazione descritta, a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza. Per evitare i lunghi tempi dovuti alle even-

tuali opposizioni in sede giudiziale, l'articolo 3 prevede — con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente, che autorizza i lavori — la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private; a tutela dei proprietari e per limitare gli eventuali, possibili danneggiamenti, vanno comunque tenute in debita considerazione la stagionalità delle colture dei terreni agricoli adiacenti alle strade oggetto dei lavori. Al termine dei lavori è previsto dall'articolo 3 l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente nonché, se del caso, l'obbligo di risarcimento del danno eventuale causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione. Le integrazioni della disposizione introdotte dal Senato hanno riguardato in particolare l'inserimento delle tubazioni per la trasmissione di energia geotermica e la considerazione delle coltivazioni, sia ai fini del risarcimento del danno che, preliminarmente, nella fase dell'autorizzazione dei lavori da parte del Sindaco.

Rammenta che l'articolo 29, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica il sistema sanzionatorio del Decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, sono introdotte una serie di novelle al richiamato decreto legislativo, pur confermando la vigente distinzione tra:

comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale (articolo 7);

comportamenti che configurano illecito amministrativo (articolo 10).

Nell'ambito di tale quadro, l'articolo 29 opera una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte attualmente qualificate come illeciti contravvenzionali. Si tratta, in particolare, della violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve

le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente. Dunque, l'elenco degli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 10 del Decreto legislativo n. 4 del 2012 viene integrato dall'articolo in esame dalle predette fattispecie (le quali, contestualmente, vengono espunte dall'articolo 7 sugli illeciti contravvenzionali). Contestualmente, nell'articolo 10 del Decreto Legislativo, viene modificato l'obbligo di rigetto in mare di esemplari inferiori alla taglia minima catturati in via accessoria accidentalmente, alla luce della nuova disciplina europea sulla pesca, che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti in mare (Regolamento UE 1380/2013 e Regolamento UE cosiddetto *omnibus* n. 812/2015) (nuovi commi 3-4 dell'articolo 10 novellato). Vi è un obbligo preventivo di comunicazione di tali catture all'autorità marittima competente (nuovo comma 5 dell'articolo 10 novellato). Per i predetti illeciti amministrativi vengono introdotte una serie di sanzioni amministrative nell'articolo 11 del decreto legislativo, anch'esso novellato dall'articolo in commento. Tali sanzioni amministrative sono inasprite se le specie ittiche di taglia inferiore a quella minima per la conservazione oggetto di condotta illecita sono il tonno rosso e il pesce spada (nuovo comma 4 dell'articolo 11 novellato). L'articolo 29 modifica inoltre il catalogo delle « infrazioni gravi », sanzionate con il cosiddetto « sistema a punti » (con relativa modifica dell'allegato al decreto legislativo), contenuto nell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, includendovi la violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatta salva la normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente (nuovo comma 2, lettera *a*) e *b*) dell'articolo 10, come novellato dalla norma qui in com-

mento). Per una disamina in dettaglio delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 4 del 2012, più volte richiamato, rinvia al relativo allegato.

Segnala, infine, che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato introdotto l'articolo 29-*bis*, che reca misure di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo stabilisce che, al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Il successivo comma 2 dispone che è vietato nelle acque interne:

a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;

b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lun-

ghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Rammenta che sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai predetti divieti (comma 3).

Fa presente che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro (comma 3-*bis*).

Il comma 4 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:

a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;

b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, il comma 5 prevede che gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

Il comma 6 reca disposizioni relative ai casi in cui le predette violazioni siano reiterate e commesse durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale: in tali ipotesi le pene e le sanzioni amministrative, nonché il periodo di sospensione delle licenze, sono raddoppiati.

Rammenta, infine, che tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha, nella seduta precedente, proceduto all'accantonamento degli emendamenti Rossomando 1.217, 1.218, 1.219 e Bazoli 1.221.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche al nome del collega Berretta, propone che l'emendamento Rossomando 1.217 sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, pertanto, al ritiro delle proposte emendative Rossomando 1.218 e 1.219 e Bazoli 1.221.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anna ROSSOMANDO (PD) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 1.217 e ritira gli emendamenti a sua firma 1.218 e 1.219.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.221 e sottoscrive l'emendamento Rossomando 1.217, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Rossomando 1.217 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, ora, all'esame dell'emendamento dei relatori 1.800 e dei relativi subemendamenti (vedi allegato 2). Ritira, quindi, l'emendamento a sua firma 1.239.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento dei relatori 1.800, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.800 e parere contrario su tutte le proposte subemendative ad esso riferite.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra la proposta subemendativa a sua firma 0.1.800.1, con la quale si estendono le sanzioni previste dal numero 1 dell'emendamento 1.800 dei relatori alle pubbliche amministrazioni. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali siano le ragioni che sottendono al parere contrario testé espresso.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che l'estensione delle sanzioni in questione alle pubbliche amministrazioni è da ritenersi erranea, in quanto l'INIPEC è alimentato con gli indirizzi dei professionisti e delle imprese trasmessi all'indice rispettivamente dagli ordini professionali e

dal registro imprese. Rammenta, infatti, che le pubbliche amministrazioni non sono, quindi, tenute a trasmettere i dati all'INIPEC.

Andrea COLLETTI (M5S), preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, ritira il subemendamento a sua firma 0.1.800.1, riservandosi, tuttavia, di riproporre la questione nel corso dell'esame in Assemblea. Nel passare ad illustrare l'emendamento a sua firma 0.1.800.2, rileva che lo stesso è volto a sopprimere la previsione dell'obbligatorietà del ricorso alle modalità di notificazione previste dall'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 (notificazione con modalità telematica).

Franco VAZIO (PD), *relatore*, sottolinea come la disposizione che il subemendamento 0.1.800.2 è volta a sopprimere risponda ad esigenze, oramai ineludibili, di semplificazione, speditezza e celerità del procedimento.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.2.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.800.3 volto a sopprimere la previsione dell'obbligo per il notificante di pagare un determinato importo, come nel caso di notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, nell'ipotesi in cui la notifica telematica non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario e si determini l'inserimento dell'atto nel portale telematico dell'INIPEC, con avviso al destinatario.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni del collega Colletti e raccomanda l'approvazione del subemendamento in discussione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sul subemendamento Colletti 0.1.800.3, precisa che il pagamento di tale importo si giustifica a titolo di spese di notifica, che non c'è ragione rimangano a carico dello Stato.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.3.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.800.4, con il quale si intende sopprimere il criterio di delega di cui al numero 4 dell'emendamento dei relatori 1.800.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.4.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.800.5, volto a sopprimere il criterio di delega di cui al numero 6 dell'emendamento 1.800 dei relatori, con il quale si introduce il principio per cui le notificazioni a soggetti non obbligati alla PEC siano obbligatoriamente eseguite a mezzo posta direttamente dall'avvocato o dal dipendente della pubblica amministrazione, con competenza residuale degli ufficiali giudiziari.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sul subemendamento Colletti 0.1.800.5, precisa che il criterio di delega di cui al numero 6 dell'emendamento 1.800 dei relatori è volto a consentire una più razionale utilizzazione delle risorse dell'amministrazione della giustizia, e non comporta particolari oneri per i professionisti.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.5.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira i subemendamenti a sua firma 0.1.800.6 e 0.1.800.7. Passa, quindi, all'illustrazione del subemendamento a sua firma 0.1.800.8, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.8.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.800.9, volto a sopprimere l'ultimo periodo del

numero 8 dell'emendamento dei relatori 1.800, che prevede che l'ufficiale giudiziario si avvalga di regola del servizio postale per le notificazioni.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sul subemendamento in discussione, evidenzia come l'emendamento dei relatori sia volto a consentire un più efficiente e razionale impiego delle risorse dell'amministrazione della giustizia, specie con riferimento alle realtà giudiziarie relative ai comuni di grandi dimensioni, non comportando particolari oneri per i professionisti.

Andrea COLLETTI (M5S) rammenta come il servizio postale sovente non funzioni in modo spedito ed efficiente. Invita, quindi, il Governo a tener conto della effettiva realtà vissuta quotidianamente dagli uffici giudiziari.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Colletti.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.800.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.800.10, volto a consentire che l'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto possa essere effettuata dall'avvocato, con le modalità di cui alla legge n. 53 del 1994.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare al deputato Colletti, rileva che trattasi di materia troppo delicata per essere sottratta alle competenze degli ufficiali giudiziari.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.10.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.800.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.800.11 e 0.1.800.12.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 1.800.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 1.800 (*vedi allegato 1*), quindi respinge gli identici emendamenti Chiarelli 1.240 e Sannicandro 1.241.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il suo emendamento 1.242.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Schullian 1.243, gli identici emendamenti Chiarelli 1.244 e Sannicandro 1.245, nonché l'articolo aggiuntivo Molteni 1.01.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.02 e 1.03.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira i suoi articoli aggiuntivi 1.04 e 1.05.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.06.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.07.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.07 e 1.08.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.010, volto ad ampliare i casi di compensazione delle spese processuali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.010 e 1.011.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.012, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.012.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.013, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dai relatori:

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Colletti 1.013, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.014, volto a prevedere termini perentori ai fini del rinvio dell'udienza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.014 e 1.015.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.016, recante disposizioni in materia di notificazione alle persone giuridiche.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.016.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.017.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.017.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.018.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.018, 1.019 e 1.020.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.021.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.021.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.022. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali siano le ragioni che sottendono al parere contrario espresso sulla medesima proposta emendativa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in discussione, sottolinea come lo stesso risulti incompatibile con le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. Precisa che, in ogni caso, trattasi di interventi di dettaglio e non di carattere strutturale, per i quali l'entità degli oneri connessi alla modifica della regolazione si presenta decisamente superiore all'utilità prodotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.022 e 1.023.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.024.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.024 e 1.025.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.026.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.026.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.027.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.027 e 1.028.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.029, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.029.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.030.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.030 e 1.031.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.032.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.032.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.033.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.033, 1.034, 1.035 e 1.036.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.037.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.037 e 1.038.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.039.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.039.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.040.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.040 e 1.041.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.042.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.042, 1.043, 1.044, 1.045 e 1.049.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.050, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.050, 1.051, 1.097, 1.052, 1.053, 1.054, 1.055 e 1.056.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.057.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.057, 1.058 e 1.059.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.060, volto ad abrogare il cosiddetto filtro in appello.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.060, 1.061, 1.062, 1.063, 1.064, 1.065, 1.066 e 1.067.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Colletti 1.069 deve intendersi accantonato, al fine di esaminarlo congiuntamente all'articolo aggiuntivo 1.0502 dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.070.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.071, chiedendo al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.071.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.071, 1.072, 1.073 e 1.074.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Berretta, nel riconsiderare il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bazoli 1.075, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la riformulazione testé proposta dai relatori.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.075, proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Bazoli 1.075, come riformulato (*vedi allegato 1*), quindi respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.076, 1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.082 e 1.083.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.084.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.084 (*vedi allegato 1*); quindi respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.086.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.087 e 1.088.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.089.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.090.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.090, 1.091 e 1.094.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.095.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso, precisa che lo stesso è motivato dal fatto che l'articolo aggiuntivo in discussione si riferisce ad una attività estremamente invasiva della sfera privata del debitore che, come tale, è opportuno venga svolta da un soggetto pubblico terzo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.095 e 1.096.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0502 (*ex 1.502*) nonché all'articolo aggiuntivo Colletti 1.069.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, modifica il parere contrario già espresso sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.069, esprimendo parere favorevole a condizione che sia riformulato come l'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0502 (*ex 1.502*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0502 (*ex 1.502*) e parere conforme a quello dei relatori sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.069.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dei relatori e del Governo, riservandosi di presentare in Assemblea un articolo aggiuntivo dello stesso tenore dell'articolo 1.069.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 1.0502 (*ex 1.502*) dei relatori e Colletti 1.069 (nuova formulazione) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti 1.700 e 1.701 dei relatori ed ai rispettivi subemendamenti presentati (*vedi allegato 3*).

Prima di dare la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri di competenza, comunica che il subemendamento 0.1.700.13 presentato dal deputato Colletti è da considerare inammissibile in quanto incongruo in ragione del suo contenuto.

Il subemendamento è volto a prevedere che gli introiti della sanzione pecuniaria da pagare in caso di azione o resistenza in giudizio con malafede o colpa grave siano in favore della «fondazione Open di Matteo Renzi», anziché, come previsto dall'emendamento 1.700 dei relatori, della Cassa delle ammende.

L'incongruità è da ravvisare nella circostanza che verrebbero destinati gli introiti di una sanzione pecuniaria ad un soggetto privato la cui attività, peraltro, non ha alcun nesso con la condotta che viene sanzionata, come invece nel caso della controparte, come previsto dal subemendamento Colletti 0.1.700.14

Il subemendamento è pertanto al di fuori del contesto logico e normativo sia dell'emendamento al quale si riferisce che dell'ordinamento vigente in via generale. Ricorda che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 al punto 5.2 stabilisce che « debbono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo ».

Franco VAZIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Guerini 0.1.701.8 se riformulato sostituendo le parole « salvo quanto disposto » con le seguenti « fermo quanto disposto »; esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Baruffi 0.1.701.1 se riformulato come il subemendamento Guerini 0.1.701.8 così come appena proposto di riformulare.

Ritiene opportuno chiarire che il riferimento all'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile attraverso la clausola « fermo quanto disposto » sta a significare che la procedura di negoziazione assistita prevista dall'emendamento dei relatori 1.701 si affianca alle procedure richiamate dal predetto articolo. Non vi è quindi alcuna sostituzione.

Considerato che il subemendamento Guerini 0.1.701.8 prevede che la negoziazione assistita possa essere curata da avvocati indipendentemente dalla loro specializzazione, si esprime parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.1.701.6 se riformulato come il subemendamento Guerini 0.1.701.8 così come dovrebbe essere a sua volta riformulato.

Esprime parere contrario su tutti gli altri subemendamenti, raccomandando naturalmente l'approvazione degli emendamenti dei relatori.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.700 e 1.701 e parere conforme a quello dei relatori sui subemendamenti.

Giuditta PINI (PD) dopo aver sottoscritto il subemendamento Baruffi 0.1.701.1, lo ritira riservandosi di presentarlo in Assemblea come emendamento.

Giuseppe GUERINI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.1.701.8 formulata dai relatori e dal Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime forti perplessità sul subemendamento presentato dal deputato Guerini, in quanto non è assolutamente chiaro in quale modo il principio di delega in esame vada ad interferire con quanto previsto dal richiamato articolo 412-*ter* del codice di procedura civile.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, considera infondati i dubbi del deputato Colletti, in quanto dalla riformulazione del subemendamento 0.1.701.8 risulta ben chiaro che la procedura di negoziazione assistita prevista dall'emendamento dei relatori si aggiunge alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile. Ciò significa che non c'è alcuna volontà di ridurre lo spazio che l'ordinamento attribuisce alle parti sociali, richiamate dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, quanto invece l'intenzione di prevedere un ulteriore strumento deflattivo in materia di contenzioso giudiziario in materia di lavoro.

Andrea COLLETTI (M5S), sulla base della precisazione del relatore, accetta la riformulazione dei relatori e riformula il suo subemendamento 0.1.701.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Gue-

rini 0.1.701.8 (*nuova formulazione*) e Colletti 0.1.701.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Colletti 0.1.701.4.

Daniele FARINA (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del subemendamento Sannicandro 0.1.701.3, del quale è cofirmatario, volto sostanzialmente ad escludere la negoziazione assistita in materia di controversie di lavoro, come invece previsto dall'emendamento 1.701 dei relatori. Evidenza come quest'ultimo emendamento possa comportare delle gravissime conseguenze per la tutela dei diritti dei lavoratori in riferimento a diversi settori, che possono andare da quello agricolo a quello della pubblica amministrazione coinvolgendo anche i lavoratori precari. Ritiene che l'istituto della negoziazione assistita, che ultimamente si tende ad applicare a sempre nuovi settori, possa avere degli effetti sicuramente non positivi in determinati campi, come quello della tutela dei diritti personali. Conclude rilevando che le sue preoccupazioni non sono riconducibili ad una sola parte politica, ma che in realtà sono trasversali, come risulta dalla circostanza che un emendamento di contenuto identico a quello da lui presentato è stato presentato anche da deputati del centro-destra.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Sannicandro 0.1.701.3 e 0.1.701.2.

Andrea COLLETTI (M5S), ritira i subemendamenti a sua firma 0.1.701.5, 0.1.701.11 e 0.1.701.7.

La Commissione approva l'emendamento 1.701 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.700.3 volto a sopprimere nell'emendamento dei relatori 1.700 la parte relativa alla modifica del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ritenendo che la previsione che l'entità della condanna

della parte soccombente non debba essere stabilita in via equitativa ma determinata tra il doppio ed il quintuplo delle spese legali liquidate. Ritiene infatti, che tale modifica alla normativa vigente possa determinare l'aumento dei casi di appello, in quanto la parte soccombente si troverebbe sicuramente nelle condizioni di contestare l'entità della condanna.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.3.

Walter VERINI (PD) fa presente che il suo Gruppo ha convocato per le ore 16 di oggi una riunione su uno dei provvedimenti in esame presso la Commissione Giustizia, ritenendo che per tale ora i lavori fossero terminati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto di quanto appena evidenziato dal rappresentante del Gruppo PD e rilevando che sono rimasti da esaminare unicamente l'emendamento 1.700 dei relatori ed i relativi subemendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) *Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il*

19 giugno 2013; b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.*

C. 2981 Governo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 589 del 10 febbraio 2016: a pagina 106, seconda colonna, ottava riga, la parola: « 3.239. » è sostituita dalla seguente: « 1.239. »;

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

All'articolo 1, comma 2, lettera e), al numero 1), sostituire le parole da: nonché a: arbitrale con le seguenti: e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale;

1. 217. (Nuova formulazione) Rosso-mando, Bazoli.

All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:

« In particolare prevedere:

1) che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma;

2) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza ».

1. 013. (Nuova formulazione) Colletti.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:

1) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione

esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;

3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area *web* riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area *web* riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;

4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

5) prevedere che le norme attuati ve della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;

6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;

7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: *a)* quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; *b)* il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; *c)* è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;

8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

1. 800. I Relatori.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non

contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.

1. 075. (Nuova formulazione) Bazoli, Ermini, Iori, Abrignani.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « redigono un » è inserita la seguente: « nuovo »;

b) al comma 1, dopo le parole: « tributari pendenti » sono inserite le seguenti: « tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e di risultati conseguiti »;

c) al comma 1, dopo le parole: « con il » è inserita la seguente: « programma »;

d) al comma 1, lettera a), le parole: « nell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio successivo con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni »;

e) al comma 2, le parole: « per l'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « con i programmi redatti negli anni precedenti »;

f) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Il programma di cui al comma 1 viene adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).

3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia

contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari;

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e 11-bis con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultra biennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita.

1. 084. Ferranti.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: « per tali scritture » sono aggiunte le seguenti: « nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del credi-

tore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

* **1. 0502. (ex 1.502)** I Relatori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: « per tali scritture » sono aggiunte le seguenti: « nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

1. 069. (Nuova formulazione) Colletti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.701

Dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

Conseguentemente, sopprimere la parola: specialisti.

* **0. 1. 701. 8.** (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

Dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

Conseguentemente, sopprimere la parola: specialisti.

* **0. 1. 701. 6.** (Nuova formulazione) Colletti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati specialisti;

1. 701. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza
del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.800 DEI RELATORI**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.800 DEI RELATORI

Al numero 1), dopo le parole: dei colleghi professionali, inserire le seguenti: , della Pubblica amministrazione.

0. 1. 800. 1. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Sopprimere il numero 2).

0. 1. 800. 2. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Al numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 800. 3. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Sopprimere il numero 4).

0. 1. 800. 4. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Sopprimere il numero 6).

0. 1. 800. 5. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Al numero 6, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 800. 6. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Sopprimere il numero 7).

0. 1. 800. 7. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Al numero 7), sopprimere la lettera b).

0. 1. 800. 8. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Al numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 800. 9. Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Dopo il numero 8) inserire i seguenti:

9) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:

a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;

b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.

10) prevedere che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignora-

menti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;

11) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifiuto dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.

0. 1. 800. 10. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Dopo il numero 8) inserire i seguenti:

9) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, prevedendo che la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.

10) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifiuto dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.

0. 1. 800. 11. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Dopo il numero 8), inserire il seguente:

9) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, prevedendo che la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.

0. 1. 800. 12. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo
civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.700
E 1.701 DEI RELATORI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.701 DEI RELATORI

Dopo la parola: prevedere *inserire le seguenti* , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

Conseguentemente sopprimere la parola: specialisti.

0. 1. 701. 8. Giuseppe Guerini.

Dopo le parole: possibilità di ricorrere *inserire le seguenti:* come mera facoltà,.

0. 1. 701. 4. Colletti.

Le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, *sono soppresse.*

0. 1. 701. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile *sono soppresse.*

0. 1. 701. 2. Vignali, Marotta.

Dopo le parole: codice di procedura civile *introdurre le parole:* nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: avvocati specialisti, *inserire le parole:* tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;

0. 1. 701. 1. Baruffi, Damiano, Gneccchi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Casellato, Boccuzzi.

Le parole: prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati specialisti *sono soppresse.*

0. 1. 701. 5. Colletti.

La parola: specialisti *è soppressa.*

0. 1. 701. 6. Colletti.

La parola: specialisti *è sostituita dalle seguenti:* iscritti all'Ordine degli Avvocati da almeno due anni.

0. 1. 701. 11. Colletti.

La parola: specialisti *è sostituita dalle seguenti:* iscritti all'Ordine degli Avvocati.

0. 1. 701. 7. Colletti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.700 DEI RELATORI

La lettera h-bis) è soppressa.

0. 1. 700. 1. Colletti.

Alla lettera h-bis), sopprimere le parole: o resistito in giudizio.

0. 1. 700. 3. Colletti.

Alla lettera h-bis), dopo la parola: condanna inserire le seguenti: con esauriente motivazione.

0. 1. 700. 4. Colletti.

Alla lettera h-bis), dopo la parola: condanna inserire le seguenti: con idonea motivazione.

0. 1. 700. 5. Colletti.

Alla lettera h-bis), le parole: determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate sono sostituite dalle seguenti: pari alla metà delle spese legali liquidate.

0. 1. 700. 7. Colletti.

Alla lettera h-bis), le parole: determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate sono sostituite dalle seguenti: pari al doppio delle spese legali liquidate.

0. 1. 700. 6. Colletti.

Alla lettera h-bis), le parole: delle spese legali liquidate sono sostituite dalle seguenti: del contributo unificato.

0. 1. 700. 8. Colletti.

La lettera h-ter), è soppressa.

0. 1. 700. 9. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo

comma, del codice di procedura civile sono sostituite dalle seguenti: possa condannare.

0. 1. 700. 10. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: o resistito in giudizio sono soppresse.

0. 1. 700. 12. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: o colpa grave sono soppresse.

0. 1. 700. 11. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: in favore della Cassa delle ammende sono sostituite dalle seguenti: in favore della Fondazione Open di Matteo Renzi.

0. 1. 700. 13. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: in favore della Cassa delle ammende sono sostituite dalle seguenti: in favore della controparte.

0. 1. 700. 14. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: che tenga conto del valore della controversia sono soppresse.

0. 1. 700. 15. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del sono sostituite dalle seguenti: pari al.

0. 1. 700. 17. Colletti.

Alla lettera h-ter), le parole: non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo sono sostituite dalle seguenti: non superiore al doppio.

0. 1. 700. 16. Colletti.